

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 luglio 2016

Modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori. (16A05823) (GU Serie Generale n.184 del 8-8-2016)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro» e, in particolare, gli articoli 40, 41 e 58;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l'art. 7, comma 1, che prevede la soppressione dell'ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative funzioni all'INAIL sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 9 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2012, n. 173;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 6 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2013, n. 212;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, del citato decreto 9 luglio 2012, il quale prevede che sentite le associazioni scientifiche del settore, con successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere apportate modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B e alle modalità di trasmissione dei dati;

Acquisite le proposte del tavolo di lavoro costituito presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria, con il compito di procedere, con il contributo delle associazioni scientifiche di settore, all'analisi dei dati trasmessi dai medici competenti con l'allegato 3B pervenuti sino al 30 settembre 2014, per individuare le modifiche da apportare per migliorare la qualità dei dati raccolti con lo stesso allegato e la loro fruibilità per una prevenzione più efficace;

Acquisita l'intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alla seduta del 26 maggio 2016 (Rep. atti n. 96/CSR);

Decreta:

Art. 1

1. Al decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 9 luglio 2012, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 4, comma 1, dopo le parole: «esclusivamente per via telematica,» sono inserite le seguenti: «utilizzando unicamente la predetta piattaforma,»;

b) all'allegato I (Allegato 3A, decreto legislativo n. 81/2008) nella parte denominata «Contenuti minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione» sono soppresse le parole «Firma del lavoratore» e la nota 13;

c) l'allegato II (Allegato 3B, decreto legislativo n. 81/2008) «Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori» e' sostituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2016

Il Ministro della salute
Lorenzin

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti

«Allegato II
(Allegato 3B, decreto legislativo n. 81/2008)

Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni
relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori»

ALLEGATO 3A come modificato dal Decreto Ministeriale 12 luglio 2016

CONTENUTI DELLA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati

CONTENUTI MINIMI DELLA COMUNICAZIONE SCRITTA DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE:

GENERALITÀ DEL LAVORATORE

RAGIONE SOCIALE DELL'AZIENDA

REPARTO, MANSIONE E RISCHI

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA

DATA DELLA ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ

SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA (periodicità)

FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE

INFORMAZIONI SULLA POSSIBILITÀ DI RICORSO

DATA DI TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO AL LAVORATORE

DATA DI TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO AL DATORE DI LAVORO

Soppresse:

FIRMA DEL LAVORATORE¹³

¹³ La firma del lavoratore dovrà attestare l'informazione circa il significato e i risultati della sorveglianza sanitaria, la corretta espressione dei dati

anamnestici, l'informazione circa la possibilità di ricorrere contro il giudizio di idoneità.